



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante “*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*”, e in particolare l’articolo 19, in materia di determinazione di importi onnicomprensivi da corrispondersi al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che adotta il “*Nuovo Codice della strada*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che adotta il “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*”, con specifico riguardo all’articolo 39 che definisce le categorie delle abilitazioni al comando di natanti, imbarcazioni e navi da diporto e moto d’acqua;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, avente ad oggetto “*Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale*”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che definisce “*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore*”, e nello specifico il capo II, recante “*Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplinante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, che definisce le “*Diposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, che disciplina “*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”, e in particolare l’articolo 13 che, modificando l’articolo 19 della legge n. 870/1986, adotta “*Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore*” e che, al comma 2, prevede che “*Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all’utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana*”;

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, **con modificazioni**, nella legge [...], n. [...], recante “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, che modifica l’articolo 19 della legge n. 870/1986;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, che adotta il “*Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che adotta il “*Testo unico delle imposte sui redditi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che adotta il “*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi*” e che assegna agli Uffici di Motorizzazione Civile funzioni di accreditamento degli STA e di vigilanza sull’operatività degli stessi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

VISTO il decreto dell’allora Ministro dei trasporti e della navigazione 23 ottobre 1996, n. 628, che definisce le “*Norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2003), che disciplina “*Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida*”, che attribuisce agli Uffici di Motorizzazione Civile i compiti in materia di accreditamento dei soggetti che erogano corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, nonché le relative funzioni di vigilanza;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006 (G.U. n. 295 del 20 dicembre 2006), recante “*Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE*” che rimette in capo alle Direzioni Generali Territoriali i compiti di preventiva approvazione dei corsi per il conseguimento dei CFP ADR e le relative funzioni di vigilanza;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2007 (G.U. n. 71 del 25 marzo 2008), che definisce le *“Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermitiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata”*, e nello specifico l’articolo 7 che disciplina la verifica dell’attività di spettanza degli Uffici di Motorizzazione Civile;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 marzo 2011 (G.U. n. 132 del 9 giugno 2011), che stabilisce *“Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero”*;

VISTO il decreto interministeriale 10 aprile 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute (G.U. n. 122 del 27 maggio 2013), che prevede *“Individuazione delle attività degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il *“Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, disciplinante il *“Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, recante il *“Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE”*;

VISTO il decreto dell’allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 (G.U. n. 221 del 15 settembre 2021), che adotta *“Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”*, con specifico riguardo all’articolo 21 che disciplina *“Attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria”* sui corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della CQC, attribuendone i relativi compiti alle Direzioni Generali Territoriali per il tramite degli Uffici di Motorizzazione Civile;

VISTO il decreto dell’allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 (G.U. n. 279 del 23 novembre 2021), avente ad oggetto *“Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”*, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2023) che prevede *“Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti””*, e nello specifico l’articolo 18 che attribuisce alle Direzioni Generali Territoriali, per il tramite degli Uffici di Motorizzazione Civile, i compiti di vigilanza sull’operatività degli ispettori autorizzati;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2024, n. 133, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2016, n. 182, con specifico riguardo all’articolo 28 che individua gli Uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni Generali Territoriali quali autorità competenti per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

VISTO il decreto dell’allora Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2010), che definisce *“Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della strada”* e che assegna alle Direzioni Generali Territoriali il compito di accreditare i soggetti erogatori di tali corsi ed alle stesse, per il tramite degli Uffici di Motorizzazione Civile, le funzioni di vigilanza sui corsi di recupero punti sui certificati abilitativi CQC e KB;

RICHIAMATO l’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante *“Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”*, il quale dispone che *“La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie”*;

RICHIAMATA la direttiva n. 192 del 4 luglio 2018 dell’allora Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di aggiornamento ed integrazione delle direttive dell’allora Capo Dipartimento per i trasporti n. 2189 del 22 giugno 2007 e n. 86610 del 28 ottobre 2008, con le quali sono state fornite alle strutture periferiche dell’Amministrazione le indicazioni operative finalizzate al potenziamento dell’attività di controllo del parco veicoli circolante, nonché di ispezione e di verifica previste dal decreto legislativo n. 285/1992, e con cui sono state individuate specificamente le disposizioni e le attività che necessitano di attività ispettiva, di vigilanza e di controllo;

RICHIAMATA la circolare n. 743 del 14 febbraio 2013 dell’allora Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che definisce la *“Disciplina relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Attività connesse alla tutela della sicurezza della circolazione stradale”*, nella quale è espressamente confermato che le attività degli Uffici di Motorizzazione Civile in materia di controllo nel settore dell'autotrasporto, di revisione dei veicoli pesanti, nonché di conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida, sono strettamente correlate alle finalità di tutela di sicurezza della circolazione stradale e pertanto non soggette al superamento della durata massima dell’orario di lavoro delle quarantotto ore settimanali, comprensive delle ore di lavoro straordinario;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022 – 2024;

RITENUTO di dover disciplinare il numero delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 177/2024;

RITENUTO inoltre che il numero delle operazioni debba essere incrementato in maniera adeguata qualora il titolare dell’attività sia supportato da altro personale con funzioni ausiliarie e di supporto;

SENTITE le organizzazioni sindacali

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 177/2024, il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attività espletate dal personale medesimo nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati.
2. Gli Uffici di Motorizzazione Civile, le Direzioni Generali Territoriali e la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzano lo svolgimento delle operazioni, applicando i valori associati a ciascuna tipologia di operazione, in conformità con i criteri stabiliti dall'articolo 4 del presente decreto e dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:
 - a) **“ATP”**: il settore di riferimento per il trasporto di derrate alimentari deperibili;
 - b) **“classe di operazioni”**: l'insieme delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, riconducibili ad un medesimo ambito omogeneo di attività, e le attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza;
 - c) **“CFP ADR”**: il Certificato di Formazione Professionale rilasciato ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;
 - d) **“CQC”**: la Carta di Qualificazione del Conducente;
 - e) **“esami di guida”**: ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 285/1992, le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti alla guida per gli esami di patenti di guida di cui all'articolo 5 del presente decreto;
 - f) **“esami teorici”**: ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 285/1992, le prove di verifica delle cognizioni per gli esami di patenti di guida di cui all'articolo 5 del presente decreto;
 - g) **“parametro di riferimento”**: la tipologia di operazione individuata quale parametro nell'ambito di ciascuna classe di operazioni di cui al presente decreto, ai fini della determinazione del numero massimo e minimo di operazioni da effettuarsi nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
 - h) **“responsabile della struttura”**: il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di responsabilità degli Uffici di Motorizzazione Civile, o del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, o dei Centri Prova Autoveicoli, ovvero degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - i) **“seduta antimeridiana o pomeridiana”**: l'arco temporale limitato all'orario antimeridiano o pomeridiano in cui è previsto lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto;
 - j) **“sedute festive”**: le sedute effettuate in giornate festive, alternativamente in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno;
 - k) **“sedute notturne”**: sedute per cui lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto si prolunga in orario notturno, oltre le ore 22:00;
 - l) **“soggetti interessati”**: i soggetti interessati allo svolgimento delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, presso le sedi dagli stessi predisposte;
 - m) **“STA”**: gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.

Articolo 3

(Organizzazione delle sedute)

1. In orario antimeridiano o pomeridiano può tenersi una singola seduta ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto.
2. È consentita l'effettuazione di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana ed una singola seduta pomeridiana, nel rispetto del numero minimo di operazioni previsto dal presente decreto.
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni, una singola seduta antimeridiana equivale a una singola seduta pomeridiana.
4. Il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute notturne o di sedute festive.
5. In casi eccezionali e per comprovate ragioni oggettive, il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute con un numero di operazioni inferiore rispetto ai valori minimi indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, nei limiti di quanto compatibile con l'organizzazione della struttura medesima.

Articolo 4

(Criteri di determinazione del numero di operazioni)

1. Con il presente decreto è determinato il numero di operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana per ciascuna delle seguenti classi di operazioni:

- a) esami di patenti di guida;
 - b) operazioni tecniche;
 - c) esami di patenti nautiche;
 - d) attività ispettive e di vigilanza.
2. Per ciascuna classe di operazioni indicata al comma precedente è individuata un'operazione quale parametro di riferimento, a cui è associato un coefficiente di ponderazione pari a 1 e in relazione alla quale sono stabiliti il numero massimo e il numero minimo di operazioni da svolgere nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana.
 3. Ad ogni tipologia di operazione diversa dal parametro di riferimento è associato un proprio coefficiente di ponderazione. Per le sedute composte da tipologie di operazioni diverse dal parametro di riferimento, ai fini della determinazione di un numero di operazioni coerenti con i valori minimi e massimi espressi per lo stesso, deve sussistere una delle condizioni di seguito elencate:
 - a) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere compreso tra il valore minimo (incluso) e il valore massimo (incluso) definiti per il parametro di riferimento. Tale condizione si applica anche nei casi in cui il valore minimo e massimo del parametro di riferimento convergono in un unico valore;
 - b) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta è maggiore del valore massimo del parametro di riferimento per un valore non superiore a 0,5, oppure è inferiore al valore minimo del parametro di riferimento per un valore inferiore a 0,5.

Articolo 5

(Esami di patenti di guida)

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative agli esami teorici, agli esami di guida, degli esami di revisione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285/1992 e degli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria B (coefficiente di ponderazione: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 7 (sette), e comunque non inferiore a 6 (sei); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14 (quattordici), e comunque non inferiore a 12 (dodici).
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative agli altri esami di guida della classe, agli esami di revisione e agli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:
 - a) all'esame per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2 e A si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,75;
 - b) all'esame per il conseguimento della patente di categoria B1 e B96 si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;
 - c) all'esame per il conseguimento della patente di categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5;
 - d) con riferimento agli esami di revisione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285/1992 o agli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione è pari alla metà dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lett. a), b) e c) del presente articolo.
4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.
5. In caso di necessità il responsabile della struttura, previa intesa con le organizzazioni sindacali di riferimento, può autorizzare l'organizzazione di sedute antimeridiane o pomeridiane relative esclusivamente a esami di guida per il conseguimento della patente di categoria B, con un numero di operazioni pari a 8. Tale circostanza non ha in ogni caso effetto sulla composizione dei nastri operativi per le altre operazioni della classe, restando validi i riferimenti massimi e minimi espressi dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 6

(Operazioni tecniche)

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento la revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3 secondo la classificazione internazionale (coefficiente di ponderazione: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:
 - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12 (dodici), e comunque non inferiore a 8 (otto), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
 - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16 (sedici), e comunque non inferiore a 14 (quattordici), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
 - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24 (ventiquattro), e comunque non inferiore a 16 (sedici), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
 - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32 (trentadue), e comunque non inferiore a 28 (ventotto), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.

3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:
 - a) all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,6;
 - b) all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O3 e O4, all'attività di revisione delle bombole a metano CNG-4 e alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con tariffa 3.1, di cui alla tabella 3 della legge 870/1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;
 - c) all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e all'attività di revisione e collaudo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,25;
 - d) alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con tariffa 4.1, di cui alla tabella 3 della legge 870/1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,8;
 - e) alle attività di prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2.
4. La determinazione del numero di operazioni tecniche diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli Uffici di Motorizzazione Civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell'operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.

Articolo 7

(Esami di patenti nautiche)

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative alle prove per la verifica dei comportamenti per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, o dei relativi esami di revisione di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 171/2005, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di patente nautica di categoria A per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa (coefficiente di ponderazione: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10 (dieci), e comunque non inferiore a 8 (otto); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 20 (venti), e comunque non inferiore a 16 (sedici).
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative all'esame di patente nautica o ai relativi esami di revisione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:
 - a) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;
 - b) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2;
 - c) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,2;
 - d) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2,4;
 - e) all'esame di revisione si associa il coefficiente di ponderazione indicato al comma 2 e al comma 3, lett. a), b), c) e d) del presente articolo per ciascuna categoria di patente.
4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

Articolo 8

(Attività ispettive e di vigilanza)

1. Ai fini della determinazione del numero di attività di ispezione o vigilanza, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida (coefficiente di ponderazione: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:
 - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, espletata dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva, è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre);
 - b) una giornata completa, espletata dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva, è composta da un numero di operazioni pari a 6 (sei).
3. Ai fini della determinazione del numero di ispezioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana, pomeridiana, si applicano i seguenti valori:
 - a) all'ispezione presso uno STA, presso un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC, di qualificazione iniziale CQC e per CFP ADR, alle attività ispettive finalizzate al riconoscimento dei Centri di Istruzione per la Nautica (C.I.N.) e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività e la permanenza dei requisiti, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

- b) all'ispezione presso una stazione di prova ATP, un laboratorio di prova esperto ATP e un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5.
- 4. Se il responsabile della struttura autorizza lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi in sedute notturne o in sedute festive, il relativo numero di ispezioni da effettuare nell'ambito delle stesse è pari a 1 (uno), indipendentemente dal tipo di operazione.
- 5. Per l'attività di vigilanza sul circolante di cui al D.M. 19 maggio 2017, n. 215, stante la sua specificità, non è prevista alcuna ponderazione. L'onere di questa attività è posto a carico dei soggetti interessati in maniera indiretta, attingendo alle risorse generate dal decreto che rideterminerà le tariffe di revisione dei veicoli, ovvero dal contributo da versare al Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori.
- 6. La determinazione del numero delle attività di vigilanza e controllo diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli Uffici di Motorizzazione Civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell'attività di vigilanza e controllo medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.

Articolo 9

(Disposizioni finali e transitorie)

- 1. Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione possono essere ridefiniti i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, nonché disciplinate ulteriori casistiche rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 19 della legge n. 870/1986, ad integrazione del presente decreto e nel caso di nuove attività operative, ispettive ovvero di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative.
- 2. Fino all'adozione del decreto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge n. 177/2024, l'attività ispettiva e l'attività di vigilanza sono regolate e remunerate in continuità con le disposizioni attualmente in uso.
- 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica ai sensi di quanto stabilito all'articolo 19 della legge n. 870/1986.
- 4. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Allegato A

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL
NUMERO DI OPERAZIONI DI CUI AI NUMERI 1), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9), 10), 11) E 12), DELLA TABELLA 3 ALLEGATA ALLA
LEGGE N. 870/1986, E DELLE ATTIVITÀ ESPLETATE
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE E DI
VIGILANZA**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

INDICE SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
2.	CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI DI GUIDA	4
3.	CRITERI DI CALCOLO PER LE OPERAZIONI TECNICHE	5
4.	CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI NAUTICHE	7
5.	CRITERI DI CALCOLO PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI VIGILANZA.....	8
6.	ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE.....	9



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. PREMESSA

Il presente allegato tecnico specifica i criteri tecnici e di calcolo necessari per la determinazione del numero di operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto di cui è parte integrante (di seguito, "**Decreto**").

Si definisce, in particolare, il numero minimo e massimo delle operazioni da eseguire in relazione a ciascuna classe di operazioni dettagliata agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto, per sedute omogenee del parametro di riferimento e per sedute omogenee di operazioni diverse dal parametro stesso.

Si riportano infine alcuni esempi utili a rappresentare le logiche di composizione dei nastri operativi per sedute "miste", composte da operazioni della stessa classe ma non omogenee tra loro.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2. CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI DI GUIDA

Con riferimento all'articolo 5 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Patenti di categoria B, B1, B96

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	6	7
Giornata intera	12	14

Coefficiente di ponderazione: 0,75

Patenti di categoria AM, A1, A2, A

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	8	10
Giornata intera	16	20

Coefficiente di ponderazione: 1,5

Patenti di categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	5
Giornata intera	8	10

Gli esami di revisione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285/1992 e gli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, prevedono un coefficiente di ponderazione pari alla metà dei valori indicati rispettivamente all'articolo 5, comma 2 e al comma 3, lett. a), b) e c) del presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. CRITERI DI CALCOLO PER LE OPERAZIONI TECNICHE

Con riferimento all'articolo 6 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2, N3, O3 e O4, revisione delle bombole a metano CNG-4, attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con tariffa 3.1., di cui alla tabella 3 della legge 870/1986.

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	8	12	14	16
Giornata intera	16	24	28	32

Coefficiente di ponderazione: 0,6

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2.

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	13	20	23	27
Giornata intera	26	40	46	54

Coefficiente di ponderazione: 1,25

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR.

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	7	10	11	13
Giornata intera	14	20	22	26



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Coefficiente di ponderazione: 1,8

Attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con tariffa 4.1., di cui alla tabella 3 della legge 870/1986.

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	5	6	8	9
Giornata intera	10	12	16	18

Coefficiente di ponderazione: 2

Prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR.

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	6	7	8
Giornata intera	8	12	14	16



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4. CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI NAUTICHE

Con riferimento all'articolo 7 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Patenti nautiche di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	8	10
Giornata intera	16	20

Coefficiente di ponderazione: 2

Patenti nautiche di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	5
Giornata intera	8	10

Coefficiente di ponderazione: 1,2

Patenti nautiche di categoria C per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	7	8
Giornata intera	14	16

Coefficiente di ponderazione: 2,4

Patenti nautiche di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	4
Giornata intera	8	8



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

5. CRITERI DI CALCOLO PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI VIGILANZA

Con riferimento all'articolo 8 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Ispezione presso:

- un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida;
- uno STA;
- un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC;
- un soggetto erogatore di corsi di qualificazione iniziale CQC;
- un soggetto erogatore di corsi per CFP ADR.

Attività ispettive finalizzate al riconoscimento dei Centri di Istruzione per la Nautica (C.I.N.) e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività e la permanenza dei requisiti.

Tipologia di seduta	Numero di attività espletate dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva
Antimeridiana/Pomeridiana	3
Giornata intera	6

Coefficiente di ponderazione: 1,5

Ispezione presso:

- una stazione di prova ATP;
- un laboratorio di prova esperto ATP;
- un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986.

Tipologia di seduta	Numero di attività espletate dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva
Antimeridiana/Pomeridiana	2
Giornata intera	4



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

6. ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di seguito si riportano cinque esempi di organizzazione di sedute antimeridiane o pomeridiane, composte da operazioni non omogenee, con riferimento alla classe “Esami di patenti di guida”. Per ogni esempio si riportano le tipologie di operazioni che compongono la seduta, con indicazione del relativo coefficiente di ponderazione e del numero di operazioni ipotizzate per la stessa. Per ogni esempio viene rappresentato se la seduta composta è coerente con i valori massimi e minimi definiti per il paramento.

Esempio n. 1.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	1
Patenti di categoria A	0,75	1
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $1+0,75+1,5+1,5 = 4,75$

La seduta non rispetta i valori massimi e minimi del parametro, in quanto lo scostamento tra il valore minimo del parametro (6) e la somma dei coefficienti delle operazioni della seduta (4,75) è maggiore del limite ammesso dall’articolo 4, comma 3, lettera b), **ma può essere autorizzata in caso di comprovate necessità, secondo il principio di deroga espresso** dall’art. 3, comma 5, del presente decreto.

Esempio n. 2.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	2
Patenti di categoria A	0,75	1
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $1+1+0,75+1,5+1,5 = 5,75$

La seduta rispetta i valori massimi e minimi del parametro, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).

Esempio n. 3.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	3
Patenti di categoria A	0,75	1
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $1+1+1+0,75+1,5+1,5 = 6,75$

La seduta rispetta i valori massimi e minimi del parametro, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Esempio n. 4.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	3
Patenti di categoria A	0,75	2
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $1+1+1+0,75+0,75+1,5+1,5 = 7,5$

La seduta rispetta i valori massimi e minimi del parametro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

Esempio n. 5.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	3
Patenti di categoria A	0,75	2
Patenti di categoria CE	1,5	3

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $1+1+1+0,75+0,75+1,5+1,5+1,5 = 9$

La seduta non rispetta i valori massimi e minimi del parametro, in quanto lo scostamento tra il valore massimo del parametro (7) e la somma dei coefficienti delle operazioni della seduta (9) è maggiore del limite ammesso dall'articolo 4, comma 3, lettera b).